



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli

Segreteria Generale

081/8329501 – 502 Fax 0818337110

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/>	Prima convocazione <input checked="" type="checkbox"/> Seconda convocazione <input type="checkbox"/>	Seduta Pubblica
N° 63 Del 30/07/2018	OGGETTO: Esenzione a favore degli sfollati per cause derivanti da calamità naturali, dissesto idrogeologico del territorio ed eventi sismici (utenze domestiche). Integrazione dell'art. 30 Regolamento IUC componente TARI, approvato con delibera di CC n. 62 del 28.07.2014;	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese *di luglio* alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune di Sant'Antimo con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano :

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	RUSSO AURELIO	X		14	DI GENNARO ILARIA	X	
2	CORRADO CHIARIELLO	X		15	PETITO SANTO	X	
3	ITALIA GIUSEPPE		X	16	GUARINO GIUSEPPE	X	
4	CASTIGLIONE SALVATORE	X		17	TARANTINO IVANA		X
5	DI LORENZO FRANCESCO	x		18	ANGELINO CARMINE	x	
6	CARLEA DOMENICO	x		19	FERRIERO GIUSEPPINA	X	
7	D'ANTONIO EDOARDO	x		20	DELL'OMO GIUSEPPE	X	
8	CATANEO ROSSELLA		X	21	RONGA RAFFAELE	X	
9	BUONANNO MASSIMO	X		22	CESARO VITO	x	
10	BORZACCHIELLO ANNARITA	x		23	TREVIGLIO INNOCENZO	x	
11	DAMIANO FRANCESCA	X		24	PEDATA FERDINANDO		X
12	PAPPADIA GABRIELE	X		25	PETITO CARMINE	X	
13	DI MATTEO PIETRO PAOLO	x					

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Anna D'Isidoro ed il Vicesegretario Dott.ssa Teresa Petito

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESENZIONE A FAVORE DEGLI SFOLLATI PER CAUSE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI- DISSESTO IDRGEOLOGICO DEL TERRITORIO ED EVENTI SISMICI (UTENZE DOMESTICHE). INTEGRAZIONE ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 28.07.2014

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO CHE:

- Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201 istitutivo della TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art.1. del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
- Sempre per quanto attiene alla TARI , il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- La TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altri componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- L'art.1 comma 659 della Legge di stabilità n. 147/2013, testualmente recita:
“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;*
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.*
- in particolare il comma 660, testualmente recita: ***“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.***

CONSIDERATO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

- che l'articolo 52 comma 16 della Legge 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 testualmente recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*
- che l'indirizzo dell'Amministrazione è quello di voler, in caso di calamità naturali, dissesto idrogeologico del territorio comunale ed eventi sismici, esentare dal pagamento della TARI per altro eventuale immobile occupato, i soggetti nei cui confronti verrà emessa ordinanza di sgombero, a far data della emissione della stessa per un massimo di anni uno;
- di voler quindi integrare l'art. 30 del vigente regolamento comunale, così come di seguito riportato:

ART. 30 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi del comma 19 dell'art. 14 D.L. 201/2011, sono previste le agevolazioni di cui ai commi successivi da applicare alla quota fissa e alla quota variabile, le quali sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

AGEVOLAZIONE PER DISAGIO ECONOMICO SOCIALE

REQUISITI:

- a) *Abitazioni occupate da persone di età superiore ai 65 anni sole oppure con coniuge, pure in età superiore ai 65 anni;*
 - b) *redditi esclusivamente derivanti dalla pensione sociale minima erogata dall'INPS (anche per entrambi i coniugi);*
 - c) *possesso della sola abitazione ove gli stessi risiedono, assoluta mancanza di titolarità di diritto reale su immobili (terreni e/o fabbricati) presenti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dell'abitazione principale predetta e al massimo di una pertinenza per categoria C2 , C6, C7.*
 - d) *abitazione posseduta non appartenente alle categorie A1-A7-A8-A9;*
- In caso di coesistenza di tutti i requisiti sopra richiesti, su istanza di parte da presentarsi perentoriamente dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, ***sarà concessa una riduzione pari al 35% della tariffa.***

Il termine ultimo è inderogabile.

La riduzione scatta dalla tassa relativa all'anno successivo alla presentazione della istanza, che comunque va rinnovata ogni anno, pena la perdita del diritto alla stessa.

AGEVOLAZIONE PER INVALIDITÀ:

REQUISITI, per l'accesso *ad una riduzione del 35%*:

Abitazioni occupate da un nucleo familiare con disabile non autosufficiente con percentuale di invalidità del 100% oltre all'accompagnamento e/o persone con minorazione previste dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 Legge n. 104/1992 come da certificazione sanitaria pubblica o da sentenza del tribunale da cui si evince la percentuale assegnata; suddette certificazioni e sentenze devono allegarsi all'istanza da presentarsi da presentarsi perentoriamente dal 1 al - 31 gennaio di ogni anno.

In caso di coesistenza di tutti i requisiti sopra richiesti, sarà concessa una riduzione pari al 50% della tariffa

Le istanze di riduzione infra-annuali, (presentate oltre il termine perentorio del 31 gennaio) non potranno in nessun caso avere effetto retroattivo, ma saranno considerate valide a seguito degli opportuni controlli solo dall'anno di imposta successivo

ESENZIONE A FAVORE DEGLI SFOLLATI PER CAUSE DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI-DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO ED EVENTI SISMICI (UTENZE DOMESTICHE)

In caso di calamità naturali, dissesto idrogeologico del territorio comunale ed eventi sismici, i soggetti nei cui confronti sarà emessa ordinanza di sgombero, previa presentazione al competente ufficio di specifica istanza corredata di idonea documentazione, saranno esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti dovuta per altro eventuale immobile in seguito occupato (per un periodo superiore a mesi sei se preso in locazione) nel territorio comunale a causa del predetto sgombero. Tale esenzione sarà concessa per un massimo di anni uno a far data dell'effettivo abbandono degli immobili originariamente occupati. Al fine di poter fruire della predetta esenzione, in ogni caso, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali. Tali esenzioni, saranno a completo carico della fiscalità generale di bilancio, per un importo complessivo concedibile non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00).

Ove fossero presentate istanze di esenzione per un importo superiore a quello massimo complessivamente concedibile, l'esenzione sarà concessa alle famiglie con ISEE più basso sino a concorrenza dello stesso. Tale importo, nei limiti massimi predetti, sarà stabilito con specifica delibera di Giunta Municipale, a seguito dell'eventuale verificarsi dell'evento.

DATO ATTO:

- che contestualmente all'approvazione della predetta integrazione, è necessario procedere anche all'aggiornamento del PEF dell'anno di competenza finalizzato alla copertura dei costi del servizio;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


- **DI APPROVARE** l'integrazione all'art. 30 del vigente regolamento IUC (componente TARI approvato con delibera di c.c. n. 62 del 28.07.2014) così come sotto riportata:

ESENZIONE A FAVORE DEGLI SFOLLATI PER CAUSE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI- DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO ED EVENTI SISMICI (UTENZE DOMESTICHE)

In caso di calamità naturali, dissesto idrogeologico del territorio comunale ed eventi sismici, i soggetti nei cui confronti sarà emessa ordinanza di sgombero, previa presentazione al competente ufficio di specifica istanza corredata di idonea documentazione, saranno esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti dovuta per altro eventuale immobile in seguito occupato (per un periodo superiore a mesi sei se preso in locazione) nel territorio comunale a causa del predetto sgombero. Tale esenzione sarà concessa per un massimo di anni uno a far data dell'effettivo abbandono degli immobili originariamente occupati. Al fine di poter fruire della predetta esenzione, in ogni caso, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali. Tali esenzioni, saranno a completo carico della fiscalità generale di bilancio, per un importo complessivo concedibile non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00).

Ove fossero presentate istanze di esenzione per un importo superiore a quello massimo complessivamente concedibile, l'esenzione sarà concessa alle famiglie con ISEE più basso sino a concorrenza dello stesso. Tale importo, nei limiti massimi predetti, sarà stabilito con specifica delibera di Giunta Municipale, a seguito dell'eventuale verificarsi dell'evento.

L'Assessore alle Finanze
Dott. Salvatore Damiano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta l'istruttoria che precede

Esaminata la proposta

Ritenuto di non apportare variazioni e di accogliere la stessa

Visti gli allegati

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/00

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'integrazione all'art. 30 del vigente regolamento IUC (componente TARI approvato con delibera di c.c. n. 62 del 28.07.2014) così come proposta, con la seguente formulazione definitiva dell'articolo in questione:

ART. 30

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi del comma 19 dell'art. 14 D.L. 201/2011, sono previste le agevolazioni di cui ai commi successivi da applicare alla quota fissa e alla quota variabile, le quali sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

AGEVOLAZIONE PER DISAGIO ECONOMICO SOCIALE

REQUISITI:

- a) *Abitazioni occupate da persone di età superiore ai 65 anni sole oppure con coniuge, pure in età superiore ai 65 anni;*
- b) *redditi esclusivamente derivanti dalla pensione sociale minima erogata dall'INPS (anche per entrambi i coniugi);*
- c) *possesso della sola abitazione ove gli stessi risiedono, assoluta mancanza di titolarità di diritto reale su immobili (terreni e/o fabbricati) presenti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dell'abitazione principale predetta e al massimo di una pertinenza per categoria C2 , C6, C7.*
- d) *abitazione posseduta non appartenente alle categorie A1-A7-A8-A9;*

In caso di coesistenza di tutti i requisiti sopra richiesti, su istanza di parte da presentarsi perentoriamente dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, ***sarà concessa una riduzione pari al 35% della tariffa.***

Il termine ultimo è inderogabile.

La riduzione scatta dalla tassa relativa all'anno successivo alla presentazione della istanza, che comunque va rinnovata ogni anno, pena la perdita del diritto alla stessa.

AGEVOLAZIONE PER INVALIDITÀ:
REQUISITI, per l'accesso *ad una riduzione del 35%*:

Abitazioni occupate da un nucleo familiare con disabile non autosufficiente con percentuale di invalidità del 100% oltre all'accompagnamento e/o persone con minorazione previste dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 Legge n. 104/1992 come da certificazione sanitaria pubblica o da sentenza del tribunale da cui si evince la percentuale assegnata;

suddette certificazioni e sentenze devono allegarsi all'istanza da presentarsi da presentarsi perentoriamente dal 1 al - 31 gennaio di ogni anno.

In caso di coesistenza di tutti i requisiti sopra richiesti, sarà concessa una riduzione pari al 50% della tariffa

Le istanze di riduzione infra-annuali, (presentate oltre il termine perentorio del 31 gennaio) non potranno in nessun caso avere effetto retroattivo, ma saranno considerate valide a seguito degli opportuni controlli solo dall'anno di imposta successivo

ESENZIONE A FAVORE DEGLI SFOLLATI PER CAUSE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI-DISSESTO IDRGEOLOGICO DEL TERRITORIO ED EVENTI SISMICI (UTENZE DOMESTICHE)

In caso di calamità naturali, dissesto idrogeologico del territorio comunale ed eventi sismici, i soggetti nei cui confronti sarà emessa ordinanza di sgombero, previa presentazione al competente ufficio di specifica istanza corredata di idonea documentazione, saranno esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti dovuta per altro eventuale immobile in seguito occupato (per un periodo superiore a mesi sei se preso in locazione) nel territorio comunale a causa del predetto sgombero. Tale esenzione sarà concessa per un massimo di anni uno a far data dell'effettivo abbandono degli immobili originariamente occupati. Al fine di poter fruire della predetta esenzione, in ogni caso, i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali. Tali esenzioni, saranno a completo carico della fiscalità generale di bilancio, per un importo complessivo concedibile non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00).

Ove fossero presentate istanze di esenzione per un importo superiore a quello massimo complessivamente concedibile, l'esenzione sarà concessa alle famiglie con ISEE più basso sino a concorrenza dello stesso. Tale importo, nei limiti massimi predetti, sarà stabilito con specifica delibera di Giunta Municipale, a seguito dell'eventuale verificarsi dell'evento.

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al MEF e di pubblicarla entro i nuovi termini fissati dalla Legge n. 208/2015;
- **DI DICHIARARE** la presente, immediatamente eseguibile.

Prende la parola il Consigliere Chiariello;

Interviene il Consigliere Carlea, dando delucidazioni in merito alla modifica del Regolamento IUC proposto, sulla proroga dell'esenzione TARI da mesi sei ad un anno;

Replica il Consigliere Chiariello;

Prende la parola il Consigliere D'Antonio, esprimendo voto favorevole;

Il Presidente mette ai voti la proposta di modifica al Regolamento in discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi integralmente riportati nella registrazione audio che formano parte integrante anche se non materialmente allegati e custoditi agli atti dell'Ente;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di Approvare l'integrazione dell'art. 30 Regolamento IUC componente TARI in discussione

ESENZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI PER DISPENDIO
IDROGEOLOGICO.


Il Responsabile del Settore
per il parere favorevole di regolarità tecnica
dr. Russo Gianluca



20/07/2018


Il Responsabile del Settore Ragioneria Generale
per il parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria]

dr.ssa Navarazzo Concetta



Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell'azione amministrativa

dr.ssa D'Isidoro Anna



Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio
geom. Salvatore Castiglione

II SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Anna D'Isidoro

Anna D'Isidoro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, attesta che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Sant'Antimo, li 6 AGO 2018

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
(Municipio Sant'Antimo)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Anna D'Isidoro

Anna D'Isidoro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267
- dell'art. 133, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto.2000, n. 267;
- Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio fornito con nota prot.n. _____ del _____;

Sant'Antimo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Anna D'Isidoro

Anna D'Isidoro

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Data ____/____/2018

Il Capo Servizio Segreteria
.....